

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6314 del 04/11/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO MOPPA0158 - CONSORZIO VOLONTARIO ACQUEDOTTO TABURRI CASA RE-CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE IN COMUNE DI FANANO (MO) AD USO CONSUMO UMANO. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6572 del 04/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MOPPA0158 - CONSORZIO VOLONTARIO ACQUEDOTTO TABURRI CASA RE- CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE IN COMUNE DI FANANO (MO) AD USO CONSUMO UMANO. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che:

- il "Consorzio Volontario Acquedotto Taburri – Casa Re" (C.F. 94204430360) con istanza assunta a protocollo n. 2273 in data 29/03/1999, ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata "Taburri", ubicata in terreno censito al Foglio 57 Mappale 151 NCT del Comune di Fanano, di proprietà di terzi che hanno espresso consenso scritto nell'atto costitutivo del consorzio, per uso Consumo Umano, con una portata media di prelievo di 1,0 litri/sec.;

- che le opere dell'acquedotto, come da dichiarazioni del Presidente del Consorzio rese nella domanda di cui sopra, costruite ed utilizzate in passato, sono state oggetto di modifiche nel 1996 con progetto presentato al Comune di Fanano prot. 5940/96 consistenti nella posa di condotte in acciaio catramato, pozzetti di ispezione e serbatoi lungo la linea principale;

PRESO ATTO che, per la domanda di derivazione in oggetto, l'allora competente Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo e Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna ha formalizzato l'avvio delle procedure istruttorie per il rilascio della concessione, sospendendole sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale 41/2001 ai sensi dell'articolo 142 della L.R. 21/04/1999 n° 3;

PRESO ATTO INOLTRE che, successivamente, il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna ha avviato il procedimento di rilascio di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Regionale 41/2001 ed in particolare:

- ha richiesto, con prot. 70268 del 18/03/2011, integrazioni tecniche consistenti nella produzione di una relazione geologico-tecnica con descrizione delle opere di presa e caratterizzazione idrogeologica della sorgente, trasmesse dal Consorzio in data 02/05/2011 con nota acquisita a prot. 116641 del 10/05/2011 allegando la dovuta Relazione a firma di tecnico abilitato;

- ha trasmesso al Comune di Fanano, con nota prot. PG,2012.89897 del 10/04/2012, richiesta di pubblicazione all'albo pretorio della domanda di concessione, ai sensi del comma 5 art. 38 del Regolamento Regionale 41/2001, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, senza ricevere alcuna nota al riguardo da parte del Comune successivamente al periodo di pubblicazione;

- ha trasmesso ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del Sopracitato Regolamento, la domanda agli Enti interessati per l'acquisizione dei pareri di competenza:

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Parco del Frignano;
- Provincia di Modena;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- ha acquisito i seguenti contributi:

- con prot. PG.2012.270414 del 19/11/2012, il nulla osta del Parco del Frignano ai sensi dell'art. 7 L.R. 7/2004, col quale l'Ente prende atto dell'esistenza della struttura acquedottistica, ne esamina le caratteristiche in relazione al territorio del parco e conclude esprimendosi in senso positivo sottolineando che l'intervento "non comporta incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti nel parco e nel sito Rete Natura 2000
- con prot. PG.2012.99746 del 20/04/2012 il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;

- ha acquisito, inoltre, il contributo della Provincia di Modena con prot. PG.2013.71528 del 19/03/2013, con la quale l'Ente (valutando erroneamente la posizione della sorgente in oggetto in rapporto ad una captazione esistente per consumo umano dell'acquedotto pubblico di Fanano proc. MOPPA0121), richiede una valutazione di carattere tecnico volta ad accertare se la captazione della sorgente del Consorzio Volontario Acquedotto I Taburri interferisca con quella ad uso pubblico (sorgente definita "Taburri-Piana Verde);

- ha richiesto al Consorzio richiedente, con nota prot. 81126 del 24/03/2014, la valutazione di carattere tecnico di cui sopra, a cui il richiedente risponde evidenziando come le interferenze paventate dalla Provincia di Modena non sussistano, in quanto le due sorgenti risultano in realtà essere ubicate in posizioni completamente diverse e distanti tra loro;

ACCERTATO, sulla base della verifica degli elementi conoscitivi relativi al Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Modena, e degli elementi a disposizione di Arpae SAC - Servizio Demanio Idrico, che la captazione della sorgente oggetto del presente procedimento di concessione MOPPA0158 e quella di cui al procedimento MOPPA0121 in uso ad Hera s.p.a. per il Servizio Acquedottistico del Comune di Fanano, di cui alla concessione di derivazione rilasciata da Arpae con atto DET-AMB-2023-3371 del 30/06/2023 a favore di ATERSIR, non risultano essere interferenti tra loro ed in particolare quest'ultima sorgente trovasi a maggior quota ed a distanza di diverse centinaia di metri, pertanto perdono significato le prescrizioni e le argomentazioni invocate dalla Provincia di Modena nel proprio parere di cui sopra;

VISTA Inoltre ed infine, la domanda di concessione inoltrata dal Consorzio Volontario Acquedotto Taburri – Casa Re" (C.F. 94204430360) con la modulistica corrente e in bollo, acquisita con prot. 67710 del 09/04/2025 con la quale si ribadisce e si richiede il rilascio la concessione pendente da più di due decenni, allegando nuovamente tutta la documentazione tecnica inclusa la nota con cui il Geologo incaricato chiarisce che la sorgente "I Taburri" non è minimamente interferente con la sorgente acquedottistica citata dalla Provincia di Modena come riscontrato dalla scrivente Arpae SAC Modena;

RITENUTO, vista la documentazione agli atti, i pareri tecnici pervenuti e le informazioni acquisite nel corso della prolungata istruttoria, che il procedimento avviato sui presupposti dell'art. 38 del Regolamento Regionale 41/2001 possa essere legittimamente concluso con il rilascio di atto di concessione ai sensi degli artt. 5 e 6 del medesimo regolamento, ricorrendone

pienamente i presupposti, previa applicazione del "Metodo ERA" come previsto dalla DGR 1195/2016 e di un aggiornamento sulla congruità dei fabbisogni come da normativa obbligatoria sopraggiunta;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione /Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

DATO ATTO inoltre che la medesima Autorità ha stabilito, con propria nota integrativa del 05/03/2025 prot. 1968 al documento ""Criteri di applicazione della Direttiva Derivazioni", che il parere richiesto dall'art. 7 comma 1bis R.D. 1775/33 e dall'art. 9 R.R. 41/2001, è da ritenersi assolto dalla corretta applicazione della metodologia di valutazione "ERA" e dall'eventuale assunzione, negli atti di concessione, delle prescrizioni che da questa discendono, ad esclusione delle istanze di concessione per le quali sussiste un potenziale effetto sul bilancio idrico a scala di bacino distrettuale o per le quali sia necessaria l'applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della Direttiva 2000/60/CE;

ACCERTATO che il prelievo insiste nel Corpo Idrico di Montagna NON a rischio denominato "6050ER-LOC1-CIM - M. Marmagna – M. Cusna – M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli" e che in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

EVIDENZIATO che:

- sono state richieste al Consorzio la verifica delle utenze attualmente servite e la quantificazione del volume massimo annuale da concedere;
- le informazioni di aggiornamento sono pervenute con pec prot. 161089 del 11/09/2025, con la quale il Consorzio specifica che il bacino di utenza dell'acquedotto risulta essere costituito da 68 utenze per un totale di n° 25 utenti residenti e 111 utenti fluttuanti (non residenti), e che, considerando una dotazione idrica pro-capite di 170 l/ab/giorno per le utenze residenti e di 85 l/ab/giorno per le utenze non residenti, pari al 50% di quella per i residenti, si ricava un fabbisogno complessivo di mc/anno 15.000 ed una portata media di 0,15 l/sec;

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con quanto espresso dalle linee guida di settore disponibili;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "consumo umano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è calcolato in base alla portata media come calcolata per il fabbisogno delle utenze servite e in particolare risulta essere quello previsto per portata superiore a 0,1 l/sec;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 26/09/2025 **€ 2.440,62** a titolo di canone anno in corso e canoni arretrati 2020-2024 compresi, tenuto altresì conto della richiesta di prescrizione di quanto dovuto anteriormente all'anno 2019 compreso, ai sensi art. 2945 cod. civ., acquisita con pec PG/2025/161089 del 11/09/2025;
- in data 29/10/2025 **€ 415,29** a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti dalla concessione;

• **VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame - Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.";

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio Volontario Acquedotto Taburri – Casa Re (C.F. 94204430360), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fanano (MO), con prelievo dalla sorgente denominata “i Taburri”, ubicata su terreno di proprietà di terzi, che hanno espresso il proprio consenso alla realizzazione/all'utilizzo, censito al Foglio 57 Mappale 151 NCT del medesimo Comune, utilizzata per uso consumo umano con una portata media di 0,15 litri/sec. ed un quantitativo massimo prelevabile pari a 15.000 mc/anno - Procedimento MOPPA0158;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/10/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

d) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione e che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

e) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

g) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n° 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore

delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

POLO SPECIALISTICO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta **Consorzio Volontario Acquedotto Taburri** (C.F. 94204430360) codice procedimento **MOPPA00158**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **0,15 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **15.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso consumo umano per l'alimentazione dell'acquedotto consortile privato denominato "Consorzio Volontario Acquedotto Taburri" avente consistenza di 25 utenti residenti e 111 utenti fluttuanti (non residenti).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Codice Sorgente:	Cod. MOPPA0158-1
Dati catastali NCT Comune di FANANO	Foglio 57 Mappale 151
Coordinate UTM-RER	X= 638743 Y= 892448
Anno di costruzione	n/d
Tipologia opera di presa	Manufatto in c.a. incassato in pendio comprendente al suo interno tre vasche a cascata aventi funzione di captazione, sedimentazione e deposito
Acquifero sfruttato	Corpo idrico di montagna NON a rischio: 6050ER-LOC1-CIM - "M. Marmagna – M. Cusna – M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli"

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2025** ammonta a **€ 415,29**;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari all'importo di una annualità del canone e pertanto pari a **€ 415,29**;

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione, dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità della concessione medesima.

8.2 Tutela delle acque per il consumo umano

Ai fini dell'erogazione dell'acqua per uso consumo umano il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- dovrà essere assicurata la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa, incluso lo sfalcio della vegetazione, il mantenimento della pulizia e dell'isolamento delle vasche e dei serbatoi al fine di impedire l'ingresso nell'opera di presa di materiali estranei, animali, acqua di infiltrazione superficiale o altri motivi di contaminazione delle acque da erogare nelle condotte di adduzione e distribuzione alle utenze;

- dovranno essere poste in essere tutte le misure opportune e necessarie, gestionali o strutturali, per assicurare l'adozione e l'efficacia della Zona di Tutela Assoluta della captazione come previsto dall'art. 94 D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152;
- dovrà essere assicurato un adeguato monitoraggio periodico, ai sensi delle norme vigenti, delle caratteristiche di qualità chimico - fisiche e microbiologiche dell'acqua utilizzata per il consumo umano, adeguando od implementando, se necessario, tipologia e/o prestazioni dell'impianto di trattamento e disinfezione dell'acqua erogata;
- qualora i risultati del monitoraggio periodico evidenzino parametri chimici e/o microbiologici tali da non garantire il rispetto delle caratteristiche di potabilità, dovranno essere tempestivamente informati il Sindaco, la autorità sanitaria locale territorialmente competente (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione di ASL Modena) e la scrivente Arpae SAC; qualora le problematiche derivino da inconvenienti ambientali dovrà essere informato il competente Distretto Area SUD del Servizio Territoriale di Arpae Area Prevenzione Ambientale;

8.3 Dispositivo di misurazione

- il concessionario dovrà provvedere a dotare la captazione, qualora non fosse ancora installato, (ovvero, qualora sia installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e [ss.mm.](#) ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo.
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- i) mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- j) consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- k) comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, fermo restando l'eventuale obbligo da parte delle competenti Autorità, di garantire l'approvvigionamento di acqua per consumo umano da parte di terzi; analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

La captazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione e ripristino a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il Consorzio è tenuto a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione e fermo restando quanto indicato al punto 8.6

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica ed in particolare agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n° 18.

Firmato per accettazione in data 30/10/2025, acquisito con prot. 192741

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.